**D.P.R. 11-7-1980 n. 382**  
Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1980, n. 209, S.O.

**14.** *Aspettativa dei professori che passano ad altra amministrazione* [*(25)*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NONAV=1&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART14&NAVIPOS=2&DS_POS=0&OPERA=01&#25)*.*

Il professore universitario, che assume un nuovo impiego con altra amministrazione statale o pubblica, è collocato in aspettativa per tutto il periodo di prova richiesto per la conferma in ruolo. Al termine di tale periodo l'interessato può riassumere servizio presso l'Università entro i successivi trenta giorni e, in mancanza, decade dall'ufficio di professore.

Il periodo di aspettativa, di cui al precedente comma, non è computabile né ai fini economici né ai fini giuridici.

Le stesse norme si applicano agli assistenti del ruolo ad esaurimento.

[(25)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NONAV=1&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART14&NAVIPOS=2&DS_POS=0&OPERA=01&" \l "25up) Vedi, anche, il comma 9 dell'*art.* [*6*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART24)*,* [*L. 30 dicembre 2010, n. 240*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158).